



Il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Riesame complessivo dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata dalla Regione Calabria con determina dirigenziale n. 11444 del 19 giugno 2009 per l'esercizio della centrale di compressione gas di SNAM RETE GAS S.p.A. sita nel Comune di Tarsia (CS) – Procedimento ID 1043/10339.

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, il titolo III-bis;

VISTO il decreto 25 settembre 2007, n. 153 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di costituzione e funzionamento della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (*Integrated pollution prevention and control*, in sigla IPPC) (nel seguito, Commissione istruttoria AIA-IPPC);

VISTA la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) recepita con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;

VISTO il decreto 17 febbraio 2012, n. 33 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui è stata modificata la composizione della Commissione istruttoria AIA-IPPC e del Nucleo di coordinamento della medesima;

VISTO il decreto 6 marzo 2017, n. 58 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006;

VISTO il decreto 12 dicembre 2017, n. 335 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che disciplina l'articolazione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea (UE) 2021/2326 del 30 novembre 2021 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i

grandi impianti di combustione e che sostituisce, a far data dalla relativa emanazione, la decisione di esecuzione della Commissione europea (UE) 2017/1442 del 31 luglio 2017, confermandone i contenuti tecnici;

VISTO il provvedimento DDG n. 11444 del 19 giugno 2009 con il quale la Regione Calabria ha rilasciato l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l'esercizio della centrale di compressione gas situata nel Comune di Tarsia (CS), successivamente volturata con DDG n.1811 dell'11 febbraio 2013 in favore di Snam rete Gas S.p.A. (nel seguito, il Gestore);

CONSIDERATO che ai sensi e per effetto del decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014, convertito con modifiche dalla legge n. 164 del 11 novembre 2014, la competenza al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali delle centrali di compressione gas facenti parte della rete nazionale dei gasdotti, aventi potenza termica complessiva di almeno 50 MW, è stata trasferita dalle Regioni allo Stato;

VISTA la nota del 20 febbraio 2015 protocollo n. DVA/4867, con la quale, in ragione del mutato quadro normativo, la Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali (ora Direzione Generale Valutazioni Ambientali, di seguito Direzione generale) ha preso in carico l'AIA per l'esercizio della centrale di compressione gas di Snam Rete Gas S.p.A. situata nel comune di Tarsia (CS) e ha comunicato l'estensione della durata dell'autorizzazione in virtù del rinnovo periodico istituito dal D.Lgs. 46/2014;

VISTO il decreto del Direttore della Direzione generale del 22 novembre 2018, n. 430 con il quale è stato disposto l'avvio dei procedimenti di riesame complessivo delle AIA per le installazioni la cui attività principale è oggetto della decisione di esecuzione della Commissione europea (UE) 2017/1442 del 31 luglio 2017 sui grandi impianti di combustione;

VISTA la nota del 4 dicembre 2018, protocollo n. DVA/27394, con la quale la Direzione generale ha trasmesso il decreto di avvio dei procedimenti di riesame, invitando la Società a presentare la documentazione necessaria per procedere con il riesame entro i termini indicati nella nota;

VISTE la nota del 21 dicembre 2018, acquisita il 7 gennaio 2019 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA/121, e la nota del 19 luglio 2019, protocollo n. 181/HSEQ/SB, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA/18845, con le quali il Gestore ha trasmesso la documentazione per il riesame complessivo dell'AIA;

VISTA la nota del 20 agosto 2019, protocollo n. DVA/21533, con la quale la Direzione generale ha comunicato l'avvio del procedimento finalizzato al riesame complessivo dell'AIA, identificandolo con codice ID 1043/10339;

VISTA la nota del 24 novembre 2022, protocollo n. CIPPC/1635, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MITE/147460, con la quale la Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio (nel seguito anche PIC);

VISTA la nota del 28 novembre 2022, protocollo n. MITE/148861, con la quale la Direzione generale ha convocato la Conferenza di servizi in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, dell'articolo 13 del decreto legge n. 76 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n.

120 del 2020, e dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai fini del riesame complessivo dell'AIA per l'esercizio della centrale di compressione gas di Snam Rete Gas S.p.A. sita nel Comune di Tarsia (CS);

VISTA la nota del 2 dicembre 2022 protocollo n. 66916, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MITE/152133, con la quale l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (nel seguito, ISPRA) ha trasmesso la proposta di piano di monitoraggio e controllo (nel seguito anche PMC);

VISTA la nota del 12 dicembre 2022, protocollo n. 230/HSEQ/SI, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MITE/155831, con la quale il Gestore ha trasmesso le proprie osservazioni al parere istruttorio del 24 novembre 2022 e alla proposta di piano di monitoraggio e controllo del 2 dicembre 2022, inoltrata a tutti i partecipanti alla Conferenza di servizi con nota del 22 dicembre 2022 con protocollo n. MITE/162222;

VISTA la nota del 2 gennaio 2023, protocollo n. 001/HSEQ/SI, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MITE/130, con la quale il Gestore ha trasmesso le integrazioni alle osservazioni del 12 dicembre 2022, inoltrata a tutti i partecipanti alla Conferenza di servizi con nota del 10 gennaio 2023 con protocollo n. MITE/2894;

VISTA la nota del 26 gennaio 2023, protocollo n. CIPPC/106, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MITE/11418, con la quale la Commissione istruttoria AIA-IPPC ha reso l'aggiornamento del parere istruttorio, alla luce delle osservazioni presentate dal gestore con le note del 12 dicembre 2022 e del 2 gennaio 2023;

VISTA la nota del 27 gennaio 2023 protocollo n. 3262-27/01/2023-DGPRES-MDS-P, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MITE/12042, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso il proprio parere;

VISTO il resoconto degli esiti della Conferenza di servizi asincrona, trasmesso con nota del 31 gennaio 2023 protocollo n. MITE/13678, da cui emerge che è stato espresso parere favorevole al riesame complessivo dell'AIA rilasciata dalla Regione Calabria con DDG n. 11444 del 19 giugno 2009 alla Snam Rete Gas S.p.A. per l'esercizio della centrale di compressione gas di Tarsia (CS), alle condizioni di cui al parere istruttorio conclusivo reso con nota del 26 gennaio 2023 protocollo n. CIPPC/106 e alla relativa proposta di piano di monitoraggio e controllo, resa con nota del 2 dicembre 2022 protocollo n. 66916, che l'ISPRA aggiornerà, se necessario, in coerenza con il parere istruttorio conclusivo;

VISTA la nota del 3 febbraio 2023 protocollo n. 5825, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MITE/15892, con la quale ISPRA ha trasmesso l'aggiornamento del PMC;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 7, della legge n. 241 del 1990, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante, all'esito dei lavori della Conferenza di servizi, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

CONSIDERATO che le amministrazioni invitate a partecipare ai lavori della Conferenza di servizi, hanno in ogni caso facoltà, dopo il rilascio dell'AIA, di comunicare al Ministero

dell'ambiente e della sicurezza energetica nuovi elementi istruttori proponendo l'avvio di un riesame dell'AIA, ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

VERIFICATO che la partecipazione del pubblico al procedimento di rilascio dell'AIA è stata garantita presso la Direzione generale e che i relativi atti sono stati e sono tuttora resi accessibili sul sito ufficiale *internet* del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

RILEVATO che non sono pervenute osservazioni del pubblico;

VISTA la nota del 14 febbraio 2023, protocollo interno n. 20694, con la quale il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) della legge n. 241 del 1990, ha trasmesso gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

DECRETA

Articolo 1

(Autorizzazione Integrata Ambientale)

1. Snam Rete Gas S.p.A., identificata dal codice fiscale 10238291008, con sede legale in Piazza Santa Barbara n. 7, San Donato Milanese (MI), è autorizzata all'esercizio della centrale di compressione gas ubicata nel Comune di Tarsia (CS) alle condizioni di cui all'allegato parere istruttorio conclusivo reso dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC con nota del 26 gennaio 2023, protocollo n. CIPPC/106, e alla relativa proposta di piano di monitoraggio e controllo, resa dall'ISPRA con nota del 3 febbraio 2023, protocollo n. 5825, inerenti al riesame complessivo, avviato con decreto del 22 novembre 2018 n. 430, dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla Regione Calabria con provvedimento DDG n. 11444 del 19 giugno 2009.
2. Il parere istruttorio conclusivo e il piano di monitoraggio e controllo di cui al comma 1 costituiscono parti integranti del presente decreto.

Articolo 2

(Limiti di emissione e prescrizioni per l'esercizio)

1. L'esercizio dell'installazione deve avvenire in conformità alle prescrizioni e ai valori limite di emissione prescritti o proposti nell'allegato parere istruttorio nonché nel rispetto di quanto indicato nell'istanza di autorizzazione, ove non modificata dal presente provvedimento.
2. Le emissioni e gli scarichi non espressamente citati si devono intendere non ricompresi nell'autorizzazione.
3. Ove le disposizioni del presente decreto non riportino espressamente valori limite di emissione per talune sostanze o per taluni punti di emissione, resta ferma l'applicabilità delle Parti Terza e Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, in caso di superamento dei valori limite di emissione puntuali in aria e in acqua indicati negli allegati al suddetto decreto.
4. Come riportato alla prescrizione n. 19 del paragrafo 7.5 "Emissioni in atmosfera non convogliate" a pagina 72 del parere istruttorio, il Gestore, entro sei mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 8 comma 5 del presente decreto, con riferimento alle "emissioni fuggitive: codice 03.2 – sostituzione valvole dei turbocompressori" trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ISPRA una relazione che dia evidenza del raggiungimento dell'obiettivo ambientale previsto dal Gestore, consistente nella percentuale complessiva di riduzione del 95% entro il 2022, ossia stimata in 150 tonnellate/anno di CH₄.
5. All'atto della presentazione del documento di cui al comma 4, il Gestore allega l'originale della relativa quietanza di versamento della tariffa prevista dal decreto 6 marzo 2017 n. 58.

Articolo 3
(Altre prescrizioni)

1. Il Gestore è tenuto al rispetto delle prescrizioni legislative e regolamentari in materia di tutela ambientale, anche se emanate successivamente al presente decreto, ed in particolare quelle previste in attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e dal decreto legislativo n. 152 del 2006.
2. Il Gestore provvede alla georeferenziazione informatica dei punti di emissione in atmosfera e degli scarichi idrici, ai fini dei relativi censimenti su base regionale e nazionale, sulla base delle indicazioni tecniche e nel rispetto delle tempistiche che saranno fornite da ISPRA nel corso dello svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo.
3. Il Gestore è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione intervenga nell'ambito della certificazione ISO 14001.
4. Il Gestore, entro tre mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 8, comma 5, presenta, conformemente a quanto previsto dal decreto ministeriale del 15 aprile 2019, n. 95, la relazione di riferimento o la verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento.

Articolo 4
(Monitoraggio, vigilanza e controllo)

1. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 8, comma 5, il Gestore avvia il sistema di monitoraggio prescritto, concordando con l'ente di controllo il cronoprogramma per l'adeguamento e completamento dello stesso.
2. ISPRA definisce, sentito il Gestore, le modalità tecniche e le tempistiche più adeguate all'attuazione dell'allegato piano di monitoraggio e controllo e garantisce il rispetto dei parametri di cui al piano medesimo che determinano la tariffa dei controlli.
3. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ISPRA, oltre a quanto espressamente programmato nel piano di monitoraggio e controllo, verifica il rispetto delle prescrizioni previste nel parere istruttorio e ne riferisce gli esiti all'autorità competente con cadenza almeno annuale.
4. Per l'adempimento di quanto stabilito ai commi 1 e 2, ISPRA, nel corso della durata dell'autorizzazione, concorda con il Gestore ed attua adeguamenti al piano di monitoraggio e controllo onde consentirne una maggiore rispondenza alle prescrizioni del parere, al piano di ispezione regionale definito ai sensi dell'art. 29-decies, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e ad eventuali specificità dell'impianto.
5. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Gestore fornisce l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle verifiche tecniche relative all'installazione, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo. In particolare, il Gestore garantisce l'accesso agli impianti del personale incaricato dei controlli.
6. Ai sensi dell'art. 29-undecies, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Gestore, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, informa subito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e ISPRA, adotta immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e per prevenire ulteriori incidenti o eventi imprevisti, che sono altresì comunicate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
7. In aggiunta agli obblighi recati dall'articolo 29-decies, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Gestore trasmette gli esiti dei monitoraggi e dei controlli eseguiti in attuazione del presente provvedimento anche alla ASL territorialmente competente.

Articolo 5
(Durata e aggiornamento dell'autorizzazione)

1. La presente autorizzazione ha la durata di dodici anni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 8, comma 5.
2. Ai sensi dell'art. 29-octies, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la domanda di riesame con valenza di rinnovo della presente autorizzazione è presentata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica entro la scadenza di cui al comma 1.
3. Ai sensi dell'art. 29-octies, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la presente autorizzazione può essere soggetta a riesame. In caso di richiesta di riesame da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Gestore presenta, entro i tempi e le modalità ivi stabiliti, la documentazione necessaria.
4. Il Gestore comunica al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ogni modifica progettata all'impianto prima della sua realizzazione. Le modifiche includono anche la variazione di utilizzo di materie prime e delle modalità di gestione e di controllo.

Articolo 6 (Tariffe)

1. Il Gestore è tenuto al versamento della tariffa relativa alle spese per i controlli, secondo i tempi, le modalità e gli importi che sono stati determinati nel decreto 6 marzo 2017 n. 58.

Articolo 7 (Autorizzazioni sostituite)

1. La presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sostituisce, ai fini dell'esercizio dell'impianto, le autorizzazioni di cui all'Allegato IX alla Parte seconda del medesimo decreto legislativo.
2. Resta ferma la necessità per il Gestore di acquisire gli eventuali ulteriori titoli abilitativi previsti dall'ordinamento per l'esercizio dell'impianto.
3. Resta fermo l'obbligo per il Gestore di prestare e mantenere per il periodo di validità della presente autorizzazione, nel rispetto dei regolamenti emanati in materia dall'amministrazione regionale, le fidejussioni, eventualmente necessarie relativamente alla gestione dei rifiuti.

Articolo 8 (Disposizioni finali)

1. Il Gestore effettua la comunicazione di cui all'art. 29-decies, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 5, allegando, ai sensi del decreto del 6 marzo 2017 n. 58, l'originale della quietanza del versamento relativo alle tariffe dei controlli.
2. Il Gestore resta l'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in conseguenza dell'esercizio dell'impianto.
3. Il Gestore resta altresì responsabile della conformità di quanto dichiarato nell'istanza di riesame rispetto allo stato dei luoghi ed alla configurazione dell'impianto.
4. Il presente decreto è trasmesso in copia alla società Snam Rete Gas S.p.A. e notificato al Ministero delle imprese e del made in Italy, al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla Regione Calabria, alla Provincia di Cosenza, al Comune di Tarsia (CS), alla Direzione Generale infrastrutture e sicurezza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Il presente decreto è altresì notificato al Ministero della salute che potrà chiederne il riesame nell'esercizio delle funzioni istituzionali connesse alla tutela della salute.
5. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, copia del presente decreto, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni ivi richiesti, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la competente Direzione Generale del Ministero dell'ambiente e della

sicurezza energetica, via C. Colombo n. 44, Roma e attraverso internet sul sito ufficiale del Ministero. Dell'avvenuto deposito del provvedimento è data notizia con apposito avviso pubblico sulla Gazzetta ufficiale.

6. A norma dell'articolo 29-quattordices, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la violazione delle prescrizioni poste dalla presente autorizzazione comporta l'irrogazione di sanzione amministrativa da 1.500 a 15.000 euro ovvero, nei casi più gravi, di ammenda da 5.000 a 26.000 euro e arresto fino a due anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, oltre a poter comportare l'adozione di misure che possono arrivare alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 9 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 8, comma 5.

On. Gilberto Pichetto Fratin

